



Regione Umbria

**SCHEMA DI ACCORDO DI COLLABORAZIONE PER LA GESTIONE
DEI RISPETTIVI SISTEMI TERRITORIALI DEI SERVIZI PER LA
PREVENZIONE E IL CONTRASTO DEL FENOMENO DELLA
VIOLENZA NEI CONFRONTI DELLE DONNE PER IL PERIODO:**

1 GENNAIO 2021- 31 OTTOBRE 2021

TRA

REGIONE UMBRIA

E

COMUNI DI PERUGIA E DI TERNI

**ACCORDO DI COLLABORAZIONE PER LA PREVENZIONE E IL CONTRASTO DEL FENOMENO DELLA VIOLENZA
NEI CONFRONTI DELLE DONNE E IL SOSTEGNO DELLE VITTIME DI VIOLENZA**

La Regione Umbria, rappresentata da Luca Conti in qualità di Dirigente del Servizio Affari Generali della Presidenza, Comunicazione, Riforme, Rapporti livelli governo, Pari opportunità della Direzione regionale Risorse, Programmazione, Cultura, Turismo, domiciliato per la carica presso la sede della Regione Umbria,

e

Il Comune di Perugia, in qualità di capofila della Rete territoriale interistituzionale per la prevenzione e il contrasto del fenomeno della violenza contro le donne e il sostegno delle vittime di violenza denominata «Rete territoriale interistituzionale antiviolenza – zona sociale n. 2», di cui al protocollo d'intesa in corso di validità, sottoscritto il 22 maggio 2019, rappresentato dall'Avv. Roberta Migliarini in qualità di Dirigente U.O. Servizi sociali, domiciliata per la carica presso la sede del Comune di Perugia.

Il Comune di Terni, in qualità di capofila della Rete territoriale interistituzionale per la prevenzione e il contrasto del fenomeno della violenza contro le donne e il sostegno delle vittime di violenza denominata «Rete territoriale anti-violenza della Zona Sociale n. 10», di cui al protocollo d'intesa in corso di validità, sottoscritto il 3 maggio 2019, rappresentato dall'Avv. Cristina Clementi, in qualità di Dirigente della Direzione Welfare, domiciliata per la carica presso la sede del Comune di Terni.

Vista la legge 241 del 1990 e sue successive integrazioni e modificazioni, e in particolare l'art. 15, che prevede la possibilità per le amministrazioni pubbliche di concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;

Vista la "Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (Istanbul)", 11 maggio 2011, denominata in seguito Convenzione di Istanbul, ratificata dall'Italia con la legge 27 giugno 2013, n. 77;

Visto il decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito con modificazioni dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119 di recepimento della Direttiva 2012/29/UE, recante «Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province» che, oltre ad apportare modifiche al codice penale: — all'art. 5 prevede l'adozione di un «Piano d'azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere» nonché al comma 2, lett. d) stabilisce di «potenziare le forme di assistenza e di sostegno alle donne vittime di violenza e ai loro figli attraverso modalità omogenee di rafforzamento della rete dei servizi territoriali, dei centri antiviolenza e dei servizi di assistenza alle donne vittime di violenza»; — all'art. 5-bis prescrive «Azioni per i Centri antiviolenza e le Case rifugio»;

Visto l'obbligo di integrazione fra le politiche locali e le politiche nazionali disposto dall'articolo 5 della legge n. 119/2013;

Visto i DPCM con i quali sono state erogate alle Regioni le risorse nazionali previste dalla legge 119/2013;

Vista l'Intesa del 27 novembre 2014 relativa ai requisiti minimi dei Centri antiviolenza e delle Case rifugio, prevista dall'articolo 3, comma 4, del DPCM del 24 luglio 2014;

Vista la legge regionale del 25/11/2016, n. 14, "Norme per le politiche di genere e per una nuova civiltà delle relazioni tra donne e uomini" che:

- a) pone alla base dell'azione politica e amministrativa il rispetto della dignità, della libertà di espressione e della piena e libera realizzazione di ogni persona;
- b) riconosce che ogni forma e grado di violenza costituisce una violazione dei diritti umani e un attacco all'invulnerabilità, alla dignità e alla libertà della persona e contrasta la cultura che la genera e la diffonde;
- c) riconosce che la violenza fisica, sessuale, psicologica ed economica contro la donna, comprese la minaccia di mettere in atto tali azioni e la violenza assistita, nonché la coercizione o la privazione arbitraria della libertà, sia nella vita pubblica sia nella vita privata, ledono il diritto alla vita, alla sicurezza, alla libertà, alla dignità, all'integrità fisica ed emotiva e costituiscono una minaccia grave per la salute fisica e psichica della donna stessa;
- d) condanna e contrasta ogni forma di violenza contro la donna esercitata sia all'interno della famiglia sia in ambito lavorativo e sociale, compresi i matrimoni forzati, la tratta di donne e bambine, le mutilazioni genitali e fisiche di ogni genere;

Visto il Protocollo unico regionale per la prevenzione e il contrasto della violenza di genere, sottoscritto in data 22 gennaio 2018, con cui Istituzioni e soggetti del privato sociale firmatari hanno costituito la Rete regionale e il Sistema dei Servizi, impegnandosi a definire con la Regione procedure e protocolli specifici afferenti il proprio ambito territoriale e di competenza con particolare attenzione al raccordo con tutti i servizi della rete in modo da assicurare la migliore integrazione possibile;

Vista la D.G.R. 7 marzo 2016, n. 242 "Intesa 27 novembre 2014, relativa ai requisiti minimi dei Centri anti violenza e delle Case rifugio, prevista dall'articolo 3, comma 4, del D.P.C.M. del 24 luglio 2014 - Presa d'atto dell'Intesa e riconoscimento dei Centri anti violenza e delle Case rifugio dell'Umbria.";

Vista la D.G.R. n. 1390 del 4 dicembre 2018 che ha riconosciuto ed approvato l'apposito elenco dei Centri anti violenza e delle Case rifugio appartenenti al "Sistema regionale di prevenzione e contrasto della violenza di genere", i cui soggetti gestori, tutti costituiti da associazioni di donne, hanno i requisiti minimi professionali, tecnici ed organizzativi previsti dall'Intesa del 27 novembre 2014;

Vista la DGR n.135 del 19/02/2018 di definizione della Governance del "Sistema regionale di contrasto alla violenza di genere" che ha definito i livelli apicali di gestione del sistema rinviando ad atti successivi l'ulteriore articolazione;

Vista la D.G.R n. 2 del 7 gennaio 2019 avente ad oggetto "Articolazione del Sistema regionale dei servizi di prevenzione e contrasto della violenza degli uomini contro le donne: le Reti territoriali interistituzionali anti violenza. Approvazione delle Linee guida per la sottoscrizione degli accordi di collaborazione e dello schema di accordo di collaborazione tra Regione Umbria e i Comuni capofila di reti territoriali interistituzionali anti violenza per il sostegno dei servizi e delle azioni per la prevenzione e il contrasto del fenomeno della violenza degli uomini nei confronti delle donne basata sul genere" con cui la Regione ha approvato le Linee guida e lo schema di accordo di collaborazione e ha individuato quale finalità strategica la costituzione, il consolidamento e lo sviluppo delle Reti territoriali interistituzionali anti violenza con le quali:

- ✓ dare continuità e potenziare i servizi erogati dai centri anti violenza e dalle case rifugio aderenti alle Reti territoriali anti violenza;
- ✓ assicurare servizi e interventi che permettano la definizione di un percorso integrato volto alla fuoriuscita dalle situazioni di rischio e violenza per le donne e per gli eventuali minori a carico;
- ✓ garantire un'ampia copertura territoriale attraverso l'attivazione di nuovi sportelli decentrati dei Centri anti violenza attivi nelle Reti;
- ✓ potenziare la capacità di protezione e ospitalità delle Reti territoriali interistituzionali anti violenza;

- ✓ rilevare, anche attraverso l'utilizzo del sistema informativo regionale S.E.Re.N.A., le caratteristiche principali del fenomeno della violenza sulle donne basata sul genere e monitorare sia il supporto alle donne che si rivolgono ai centri antiviolenza e sia i servizi erogati, nel pieno rispetto della tutela della privacy delle utenti.

Visto che le reti interistituzionali antiviolenza sono altresì previste all'art. 6 dell'Intesa 27 novembre 201 e che con DGR n. 2/2019, si è ritenuto opportuno individuare nella stipula di Accordi di collaborazione tra la Regione Umbria e i Comuni che coordinano Reti territoriali interistituzionali, lo strumento per assicurare la necessaria articolazione del Sistema regionale di prevenzione e contrasto della violenza di genere e la necessaria integrazione fra le politiche locali e le politiche nazionali, così come previste dalla legge n. 119 del 15 ottobre 2013, "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province";

Visto che i gestori dei centri antiviolenza e le case rifugio con cui vengono attivate apposite convenzioni dai comuni capofila per la gestione di servizi e attività previste dai progetti, devono essere selezionati, così come indicato anche dalla DGR n. 2/2019, attraverso procedure di evidenza pubblica;

Considerata la necessità di contemperare, nella scelta del soggetto gestore del Cav e della Casa rifugio, le esigenze di trasparenza, imparzialità, partecipazione e parità di trattamento, nonché la garanzia di assicurare il miglior contributo specializzato nel contrasto della violenza di genere e nel supporto delle vittime di violenza secondo le metodologie riconosciute a livello internazionale basate sulla relazione tra donne come sono rappresentate dai requisiti minimi previsti dall'Intesa 27 novembre 2014;

Riconosciuta inoltre la tipicità dei servizi specialistici di contrasto della violenza di genere, rappresentati principalmente dai Centri antiviolenza e dalle case rifugio, che svolgono attività di interesse generale nell'ambito della sicurezza delle persone e della collettività, nonché per l'empowerment delle donne vittime di violenza;

Considerato che il sostegno e il supporto alle vittime di violenza, secondo la Convenzione di Istanbul, la legge n. 119/2013 e l'Intesa del 27 novembre 2014 relativa ai requisiti minimi dei Centri antiviolenza e delle Case rifugio, prevista dall'articolo 3, comma 4, del DPCM del 24 luglio 2014, si esercita attraverso la metodologia basata sulla relazione tra donne e che tale supporto non può che realizzarsi attraverso un'opera significativa espressa dal privato sociale;

Visto che negli Accordi di collaborazione con i Comuni sono indicati gli impegni, le procedure, le scadenze da rispettare e le risorse assegnate e che il Programma regionale di prevenzione e contrasto della violenza di genere costituisce lo strumento attraverso il quale la Regione programma e finanzia, ogni anno, con risorse nazionali e regionali, le politiche e il Sistema dei servizi di prevenzione e contrasto della violenza di genere;

Considerato che la proposta di ripartizione delle risorse contenuta nel Programma regionale di prevenzione e contrasto della violenza di genere-anno 2021, è stata oggetto di condivisione con i Comuni capofila delle zone sociali e di partecipazione con i gestori dei servizi (CAV Centri Antiviolenza) e che la proposta di ripartizione è stata effettuata sulla base dei fabbisogni dei vari soggetti e tenendo presenti i seguenti criteri:

- ✓ la popolazione delle reti territoriali/zone sociali
- ✓ il finanziamento storico e, in particolare, quello dell'anno precedente
- ✓ il fabbisogno rappresentato dai vari soggetti negli incontri partecipativi
- ✓ il numero e la tipologia dei servizi esistenti
- ✓ i dati rilevati da SERENA (programma informatizzato di gestione e rilevazione dati utenza) che individuano l'entità dell'utenza, l'entità degli interventi e dei servizi erogati dai vari soggetti;

Vista la Delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 "Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali

trasmissibili.” (GU n.26 del 1-2-2020), con cui il Governo ha dichiarato lo stato di emergenza a causa di COVID-19.

Considerato che:

-la gestione di tale situazione emergenziale ha dato luogo a ripetuti interventi nazionali e regionali rivolti a contrastare la pandemia e a tutelare le persone dal grave rischio sanitario ancora in essere;

-Il pericolo del contagio e le restrizioni in atto hanno reso più complicato anche il contrasto della violenza di genere e l’inserimento delle donne vittime di violenza e dei loro figli minori in strutture comunitarie residenziali, (Case rifugio ad indirizzo segreto e i Centri anti-violenza residenziali) e hanno determinato la paradossale situazione di una forzata e prolungata convivenza della vittima con il maltrattante all’interno della propria abitazione, con la difficoltà a raggiungere, anche telefonicamente, le operatrici dei servizi specialistici;

Visto che alla situazione di emergenza epidemiologica, che decorre dai primi giorni di marzo del 2020, si è sovrapposta, quindi, un’altra criticità, di altrettanta difficile gestione, determinata dal peggioramento della sicurezza delle donne maltrattate, e che questo ha determinato difficoltà anche nel funzionamento del Sistema dei servizi di contrasto della violenza;

Visto che gli Uffici dei Comuni di Terni e Perugia, in accordo con gli Uffici regionali dedicati alla tematica della violenza di genere stanno riformulando l’organizzazione del Sistema dei servizi in ambito regionale, proponendo sostanziali modifiche;

Visto che è necessario garantire la continuità dell’erogazione dei servizi tramite sottoscrizione di uno specifico Accordo di Collaborazione- con i Comuni di Perugia e di Terni fino all’individuazione del soggetto gestore e comunque non oltre la data del 31 ottobre 2021;

Visto che per l’attuazione degli Accordi di collaborazione 2021, come da Programma regionale di prevenzione e contrasto della violenza di genere -anno 2021, la Regione Umbria concorre riconoscendo al:

-Comune di Perugia, in qualità di “capofila della Rete territoriale anti-violenza della Zona Sociale n. 2 “ risorse pari a € 250.000,00;

-Comune di Terni, in qualità di “capofila della Rete territoriale anti-violenza della Zona Sociale n. 10” risorse pari a € 147.000,00;

Visto che l’importo delle risorse concesse ai suddetti Comuni viene erogato in due fasi successive:

a) l’80% delle risorse viene erogato all’atto di sottoscrizione dell’accordo di collaborazione;

b) il 20% alla conclusione del progetto e a seguito delle attività di monitoraggio e controllo della rendicontazione effettuate dalla Regione Umbria.

Visto che per quanto non compreso nel presente accordo fa fede lo Schema di Accordo di collaborazione adottato con DGR n. 2/2019 e s.m.i. e che il presente Accordo rimane in vigore sino alla completa realizzazione degli interventi in esso previsti e che le premesse ne costituiscono parte integrante e sostanziale.

sottoscrivono il seguente accordo di collaborazione

Per la Regione Umbria

Per il Comune di Perugia

Per il Comune di Terni

Il/la Dirigente

Il/la Dirigente

Il/la Dirigente

.....

.....

.....

(firmato digitalmente)

(firmato digitalmente)

(firmato digitalmente)